

cezione sopradetta è ristretta alla condizione, che uno scrivano si trovi in servizio a bordo del naviglio.

3. In conseguenza di ciò, dall'epoca sopraccennata in poi nessuno non potrà essere registrato nel passaporto marittimo o nel ruolo d'equipaggio qual direttore d'un tal naviglio, ed essere riconosciuto abile al comando di quello, se non comproverà in modo degno di fede d'essere pratico del leggere e dello scrivere, ovvero che a lui possa applicarsi l'eccezione summenzionata. Quando l'abilitazione al comando si fonda sopra questa eccezione, nei documenti relativi di navigazione dovrà essere fatta appositamente l'annotazione, che il padrone non è pratico del leggere e dello scrivere.

4. Qual prova degna di fede della più citata pratica del leggere e dello scrivere richiesta per l'abilitazione al comando, si trova d'indicare di preferenza che la supplica tendente a conseguire il passaporto marittimo per il naviglio in questione sia scritta di proprio pugno del supplicante e firmata da lui ed anche dal proprietario del naviglio, se non lo fosse egli medesimo, e queste circostanze dovranno essere attestate sulla supplica dall'autorità locale.

5. In caso di contravvenzione a queste disposizioni il bastimento mercantile, sul quale la trasgressione sarà stata scoperta, è da considerarsi e da trattarsi come privo di un direttore qualificato e si progredirà secondo le norme applicabili alle circostanze del caso.